



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 10

IL 9 dicembre 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 25 novembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo del 17/11/2021, pervenuto in pari data, prot. n. 429, del tesserato e giocatore della Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD Sig. Christian Jacobus Momberg, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Del Biondo, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 10/11/2021, pubblicato in pari data, con cui in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Eccellenza Top 10, in data 7/11/2021, Rugby Rovigo Delta v Valorugby Reggio Emilia, è stata comminata allo stesso reclamante la squalifica di sei settimane (dall'8/11/2021 al 2/01/2022 compresi) per le infrazioni di cui agli artt. 27/1, lett. l), (testata), Regolamento di Giustizia, inasprita per la riscontrata recidiva, ai sensi dell'art. 15/01, dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo*, il Sig. Christian Jacobus Momberg ha presentato due diversi motivi di doglianza nei confronti del provvedimento impugnato chiedendone la revisione con cancellazione della squalifica inferta o, in estremo subordine, una riduzione con quantificazione della sanzione irrogata nel minimo possibile per regolamento, invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti o, comunque, la disapplicazione delle aggravanti, evidenziando come lo stesso ricorrente si fosse, poi, scusato con il giocatore della squadra avversaria che aveva accettato le scuse.

Il ricorrente riconosce come a fondamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo vi sia l'applicazione della norma regolamentare per quanto descritto dal Direttore di Gara, a seguito dell'avvenuta espulsione comminata al minuto 80mo del secondo tempo della partita



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

di cui in epigrafe, tuttavia, lo stesso presenta una diversa ricostruzione del fatto alla base dell'impugnata squalifica producendo a sostegno un documento video, allegato al presente reclamo.

Secondo quanto dedotto dal ricorrente, tale documento video costituirebbe prova di come il direttore di gara avrebbe assunto il provvedimento di espulsione definitiva probabilmente perché posto in posizione opposta rispetto al giocatore sanzionato, e dunque non in grado di giudicare al meglio l'accaduto, e senza poter tener in adeguato conto dei fattori certamente notevolmente mitiganti l'accaduto, che avrebbero reso detto episodio non sanzionabile o, in ogni caso, di minor disvalore.

A corredo della dispiegata impugnazione, il ricorrente ha descritto la propria carriera in Italia, il proprio impegno sociale, il completo inserimento nella comunità locale, in cui è ben voluto e riconosciuto come sportivo leale, corretto, morigerato ed emblema di sani principi morali e sportivi.

Ulteriore circostanza a suffragio della domanda avanzata sono, a detta di parte ricorrente, i precedenti disciplinari del Momberg che nei sette campionati disputati in Italia ha subito squalifiche in due sole occasioni, di cui una nell'anno 2015. Il tutto come altre circostanze allegare a dimostrazione del carattere altruista e della natura generosa del ricorrente, che trae il sostentamento per sé e per la propria famiglia dalla pratica del rugby, quale giocatore e capitano, di una prestigiosa società del panorama rugbistico nazionale.

Nella copiosa documentazione allegata al ricorso, oltre al citato video con le immagini dell'episodio che ha determinato l'espulsione, sono stati presentati anche numerosi attestati sulle condotte del ricorrente fuori dal campo di gioco e attinenti alla vita privata e sociale.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 22/11/2021, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 25 novembre 2021, da svolgersi in modalità da remoto attraverso la piattaforma "StarLeaf".

A detta camera di consiglio compariva il reclamante in persona, che confermava il contenuto del ricorso, il Sig. Andrea Trombini, dirigente della società Rugby Rovigo Delta, nonché l'Avv. Lanfranco Massimi, delegato dall'Avv. Del Biondo, il quale discuteva il reclamo illustrando tutti i motivi di gravame e insisteva per l'accoglimento.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, il Sig. Momberg teneva a riferire che *“non ho mai pensato di fare del male al giocatore Javier Diaz. Durante la ruck sono entrato e l'ho colpito alla spalla e poi sono scivolato verso il suo petto”*.

Successivamente, la Corte riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, il Sig. Manuel Bottino, il quale confermava integralmente quanto descritto a referto e la ricostruzione dell'evento.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

Il reclamo non può essere accolto per i seguenti motivi.

### MOTIVI

Considerati tutti i motivi di impugnazione allegati, l'avvenuta discussione orale, sentito l'arbitro della gara che confermava il proprio referto, ai fini del decidere è dirimente valutare l'ammissibilità o meno dell'avvenuta produzione documentale del file video che confermerebbe, a detta del reclamante, una diversa ricostruzione dei fatti dalla base del provvedimento disciplinare impugnato. Tale produzione potrebbe essere ammessa solo qualora rientrando in una delle ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia. A tal proposito, si conferma come la predetta norma consenta all'organo di giustizia adito l'utilizzo di riprese televisive e filmate, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, nelle seguenti ipotesi: a) quando sia idonea e necessaria a dimostrare che gli atti redatti dall'arbitro o dal Commissario di campo indichino quale ammonito o espulso persona diversa da quella autrice del fatto determinate il provvedimento assunto (c.d. *“scambio di persona”*); b) quando concerne fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbiano causato lesioni gravi o gravissime; c) quando riguarda fatti violenti commessi in occasione della gara da soggetti non partecipanti agonisticamente alla stessa. La lettera d) fa presente come i fatti di cui alle lettere b) e c) debbano essere contestati specificamente con il procedimento di cui agli artt. 56 e ss..

Nella stessa norma, inoltre, è precisato alla lettera e) che il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Tale regolamentazione della prova televisiva, quindi, eccezione fatta per il caso di “scambio di persona”, permette al giudicante il suo utilizzo nel far emergere condotte violente verificatesi nel corso di una gara o, comunque, a ridosso e non viste dall'arbitro e così rimaste celate nonostante la gravità richiedente un provvedimento sanzionatorio.

E' di tutta evidenza come la fattispecie concreta non possa essere sussunta in alcuna delle previsioni normative sopra descritte.

E', infatti, pacifico che sia il Mombert l'autore della condotta che è stata ritenuta irregolare dal Direttore di gara e sanzionata con la squalifica.

Non si tratta di episodio rientrante nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che prevedono la possibilità di sanzionare condotte di giocatori o partecipanti non colti dal direttore di gara.

Di guisa, deve concludersi come il documento video offerto in comunicazione dall'odierno reclamante con le immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere e, ancor prima, non possa neanche essere esaminato dalla Corte.

Di conseguenza, tutte le ulteriori allegazioni e deduzioni fondate su tale documento rimangono prive di ogni riscontro e non sufficienti, da sole, per travolgere o anche solo riformare la decisione impugnata.

Al riguardo, questa Corte deve conformarsi al suo consolidato orientamento, in applicazione del vigente Regolamento di Giustizia, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, che, inoltre, non ha procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore vittima del fallo non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al citato articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al riguardo, sul fatto oggetto di reclamo, si rileva che l'Arbitro, Sig. Manuel Bottino, nel proprio referto ha scritto: *“Durante la pulizia in una ruck il numero 2 del Rovigo colpisce con la testa e con forza il viso dell'avversario. Si precisa che il giocatore che ha subito il fallo ha*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*continuato regolarmente la gara”.*

La Corte, come sopra riportato, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire direttamente il Sig. Manuel Bottino, arbitro della gara, il quale ha riferito quanto segue: *“confermo integralmente quanto ho riportato nel referto. Momberg ha colpito la testa dell'avversario. Ne sono certo perché l'azione fallosa si è svolta a pochi centimetri da me in una ruck, quindi in una fase statica. Il giocatore ha agito con forza e ha colpito l'avversario tra il naso e il mento”.*

L'arbitro della gara, quindi, ha confermato *in toto* il proprio referto e la dinamica dei fatti riportata.

Tutte le ulteriori circostanze relative alle meritorie attività del ricorrente e alla sua figura, non sono rilevanti ai fini del decidere del caso di specie e rimangono *“a latere”* dell'episodio contestato.

Dalle dichiarazioni fornite dal Direttore di gara emerge la conferma della condotta contestata al reclamante e del colpo al volto. Segue la sussunzione dell'evento sotto l'art. 27/1, lett. l), del Regolamento di Giustizia, secondo cui: *“Il tesserato partecipante ad una gara, il quale abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate: [...], Qualora colpisca un avversario con la testa con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei settimane a dodici mesi.”*

Non contestata, in quanto riconosciuto nello stesso reclamo, la presenza degli elementi per l'applicazione dell'art. 15/1, dello stesso Regolamento secondo cui: *“Qualora sia stata inflitta una sanzione con pronuncia non più soggetta ad impugnazione per un fatto commesso nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso, la sanzione per un altro fatto commesso nell'anno sportivo in corso può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave”.*

Ciò posto, questa Corte, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia ritiene che, anche alla luce della mancata contestazione nel provvedimento impugnato della circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett. a), dello stesso Regolamento, che prevede l'inasprimento della sanzione fino alla metà quando *“l'azione*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario", non possa riconoscersi al caso di specie l'applicazione dell'invocato art. 11 del Regolamento di Giustizia.*

Sulla base di quanto esposto, quindi, non sono dimostrati i motivi alla base del dispiegato reclamo anche in chiave di un parziale accoglimento.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 11, 40, 41, 27/1, lett. l), (testata), 15/1, del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 25 novembre 2021 – 4 gennaio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
(Avv. Achille Reali)